

CRON: 1780/2020

Proc. n. 4/2022 V.G.



**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
Terza Sezione Civile

**DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 LEGGE N. 3/2012**

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, Piano del Consumatore, iscritto al n. 4/2022 V.G., proposto da \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_;

letto il piano del consumatore proposto il 03.02.2022;

esaminata la relazione della dott.ssa Anna Lisa Lembo (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3 /2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

considerato che gli istanti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;

considerato, anche in base alla relazione della dott.ssa Anna Lisa Lembo, che:

- gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

- i proponenti risultano debitori dei seguenti importi:

- 1) € 180.661,46 per mutuo ipotecario, in favore del \_\_\_\_\_
- 2) € 11.562,00 per prestito personale, in favore della \_\_\_\_\_
- 3) € 5.969,74 per tributi erariali, in favore dell' \_\_\_\_\_
- 4) € 4.068,00 per ulteriori tributi, in favore del \_\_\_\_\_

- che i proponenti sono titolari dei seguenti redditi: € 2.300,00 mensili, a titolo di retribuzione in favore del \_\_\_\_\_, immobile adibito a casa familiare, il cui valore (stimato dal C.T.U. nominato dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. \_\_\_\_\_ R.G.E.) è pari ad € 167.000,00;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

- il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 70% (€ 133.993,49), con le seguenti modalità:

- \* pagamento dilazionato in n. 180 rate (quindici anni) dell'importo variabile (rate 1-36: € 639,56; rate 37-60: € 719,45; rate 61-180: € 780,85);



- il piano prevede il pagamento di creditori privilegiati (Erario) nella misura del 50% (€ 3.031,11 per [ ] e € 2.085,12 per il [ ] con le seguenti modalità:

- \* pagamento del debito verso l'A.D.E. dilazionato in n. 36 rate (tre anni) dell'importo di € 84,20;
- \* pagamento del debito verso il [ ] dilazionato in n. 60 rate (cinque anni) dell'importo di € 34,77;

- il piano prevede il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 40% (€ 4.743,31) con le seguenti modalità:

- \* pagamento dilazionato in n. 60 rate (cinque anni) dell'importo di € 79,04;

- il piano prevede il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (€ 9.600,00 alla dott.ssa Anna Lisa Lembo e all'avv. Matteo Santoro);

- il piano si fonda sul reddito netto mensile di [ ], di € 2.300,00 quale stipendio per prestazione di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; al netto del fabbisogno familiare, la somma da destinare al soddisfacimento del piano è pari a € 1.000,00;

ritenuto che l'opposizione del creditore [ ] (per mezzo del proprio rappresentante [ ]), per la quale il piano sarebbe inammissibile in quanto esso prevede una dilazione di pagamento di durata eccessiva, e la eccessiva falcidia del credito ipotecario (in quanto la somma offerta sarebbe inferiore al valore individuato dal C.T.U. nominato dal G.E. della procedura esecutiva n. 236/2014 R.G.E.), non appare fondata e va disattesa, alla luce delle considerazioni di seguito svolte;

#### OSSERVA

##### A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).

In merito alla durata del piano (quindici anni), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologazione la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

- \* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da



sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

\* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine (quindici anni) non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi del debitore (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

#### **B) in ordine alla meritevolezza**

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che i consumatori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che gli stessi abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08-04-2018; Trib. Udine 04-01-2017);

Non rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumevano contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla relazione della dott.ssa Anna Lisa Lembo, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare al licenziamento della debitrice, avvenuto nell'anno 2014, e



nella contrazione della retribuzione del debitore, nella misura di € 1.200,00, fino all'anno 2017. Tale evento ha senza dubbio contratto la solvibilità degli stessi.

Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

### C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: "*È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*". Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Dispone l'art. 7, comma 1, L. n. 3 del 2012, che "*È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*". Il valore di soddisfazione che la norma prevede debba essere assicurato al creditore ipotecario non è il valore di stima di mercato dell'immobile, né coincide necessariamente con detto valore, ma il ricavo in concreto ottenibile "*in caso di liquidazione*", e dunque il verosimile realizzo del bene una volta posto in vendita sul libero mercato o nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare, quale quella nel caso di specie già promossa dalla \_\_\_\_\_ nei confronti degli odierni debitori.

Ciò posto, nel caso di specie il valore degli immobili sui quali è iscritta ipoteca in favore della San \_\_\_\_\_ è stato stimato dal C.T.U. nominato dal GE in sede esecutiva (e di tali valori deve tenersi conto e non già di quelli della perizia di parte) in complessivi € 167.200,00, onde ipotizzando la vendita al prezzo base d'asta del secondo incanto (pari ad € 125.400,00, con offerta minima pari ad € 94.000,00) la soddisfazione prevista nella proposta di piano del consumatore è maggiore, in quanto pari ad € 133.993,49. Il piano del consumatore rispetta, dunque, il precetto dell'art. 7 comma 1 L. n. 3/2012.

Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria va detto, per come analiticamente rilevato dalla dott.ssa Anna Lisa Lembo, nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore degli immobili pari ad € 167.000,00 (si come stimato dal C.T.U. nella procedura n. 236/2014 R.G.E.), già ridotto ad € 125.400,00 a seguito dell'esperimento del primo tentativo di vendita, andato deserto; occorre rilevare che l'offerta minima di € 94.000,00 è parecchio inferiore alla somma offerta a soddisfazione del creditore ipotecario. È indubbio che l'assunto dell'Istituto opponente, secondo cui l'alternativa liquidatoria sarebbe in ogni caso maggiormente soddisfattiva delle proprie ragioni, sia stato del tutto smentito dalla collocazione dell'immobile all'asta. Il primo tentativo di vendita, già espletato, ha dimostrato che il valore assegnato al bene dal C.T.U. si appalesa "*fuori mercato*". Ad ogni modo, l'alternativa liquidatoria non risulta maggiormente soddisfattiva delle ragioni del creditore ipotecario: sicché l'opposizione, sul punto, deve essere rigettata;
- che al contrario, con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario andrebbe certamente ad essere soddisfatto in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile e, inoltre, con il detto piano si garantirebbe, seppure in minima parte, il



soddisfacimento dei creditori chirografari, e consente ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di due figli minorenni. Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura del 70%, sebbene in quindici anni) rispetto alle esigenze dei proponenti;

- considerato, da ultimo, che anche l'ultimo motivo di doglianza deve essere disatteso, in quanto la è ben noto che solo le spese legali, maturate in funzione della procedura, possano essere incluse in prededuzione. Invero, il credito da spese legali vantato dalla parte vittoriosa può essere considerato anteriore all'apertura della procedura, poiché lo stesso, seppur contenuto in una pronuncia giudiziale successiva al decreto di ammissione alla procedura stessa (e non è questo il caso), trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca precedente, con conseguente attribuzione del rango concorsuale a tale credito (Trib. Reggio Emilia, 6-02-2013, n. 216);

- che il piano risulta essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte può essere omologato il piano del consumatore in oggetto, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Antonio Lacatena:

- 1) omologa il piano del consumatore proposto il 3.02.2022 da \_\_\_\_\_ ;
- 2) dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) stabilisce, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, della legge n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott.ssa Anna Lisa Lembo, a tutti i creditori;
- 5) dispone, a sensi dell'art. 13 della legge n. 3/2012, che il Gestore della crisi, dott.ssa Anna Lisa Lembo, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) dispone, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n. 3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia ([www.tribunale.foggia.giustizia.it](http://www.tribunale.foggia.giustizia.it)) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al Gestore della crisi.

Foggia, 22/09/2022

Il Giudice dott. Antonio Lacatena

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
DEPOSITO CANCELLERIA  
Foggia, il 22/09/2022  
IL FUNZIONARIO  
(dr.ssa Filomena Franchino)





R.G. Fall. n. \_\_\_\_\_

**TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA**

- Sezione Fallimentare -

**PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE  
PER LA COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
(ex art. 8 e ss. Legge n. 3/2012)

**Ill.mo Presidente**

**Ill.mo Giudice Delegato**

**Spett.le O.C.C., Gent.ma Dott.ssa Annalisa Lembo**

**PER**

i sigg.ri \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_), entrambi residenti in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_  
rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Santoro, c.f. SNTMTT80H25H926Y -il quale  
indica ex art.176 u.c. c.p.c. il fax: 0884660397 e l'e-mail certificata:  
[santoro.matteo@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:santoro.matteo@avvocatifoggia.legalmail.it)- ed elettivamente domiciliati presso e nel  
suo studio in Manfredonia alla via Tribuna n. 200, giusta procura in calce alla presente  
istanza

**Premesso che**

**Sull'accesso alla procedura di sovraindebitamento.**

■ i ricorrenti, coniugi, rivestono la qualità di consumatori così come inteso dall'art. 6, comma secondo, lett. b), L. n. 3/2012 così come modificata ed integrata dalla L. n. 176 del 18.12.2020 (cfr. <<la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali>>) e ribadito dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza dell'1 febbraio 2016 n. 1869 -ove ha stabilito il principio di diritto per qualificare come "consumatore" la persona fisica che intenda accedere alla procedura di cui alla legge 3/2012- secondo il quale: <<le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti



dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria>>.

- pertanto, i ricorrenti non sono soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla Legge;
- con istanza del 01.11.2021 i sigg.ri . / richiedevano al Tribunale di la nomina/riconferma di un Professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ex art. 15, comma 9, L. n. 3/2012; con provvedimento del 13.11.2021 -R.G. n. 3230/2021 V.G.- il Presidente della Terza Sezione Civile, Dott.ssa Modarelli, nominava quale Professionista svolgente i compiti e le funzioni di O.C.C. la Dott.ssa Annalisa Lembo, la quale accettava l'incarico;
- difatti, è doveroso precisare che già in data 24.08.2019 i coniugi debitori, a mezzo l'ausilio della Professionista nominata a svolgere i compiti e le funzioni di OCC, **Dott.ssa Anna Lisa Lembo** (nominata dall'intestato Tribunale, previa precedente istanza dei debitori del 05.09.2018), presentavano dinanzi il Tribunale di Foggia piano del consumatore (R.G. V.G. n. 2761/2019, Giudice Delegato Dott.ssa C. Lazzara) il quale, tuttavia, veniva rigettato dall'Ill.mo Giudice con decreto del 01.09.2020 atteso che non includeva i calcoli esatti relativi alla determinazione del credito della Creditrice Privilegiata e non rispettava il requisito della convenienza rispetto alla liquidazione del patrimonio.  
Pertanto, anche alla luce di quanto si esporrà e della nuova condizione economica dei debitori, interesse degli stessi debitori riproporre un nuovo piano del consumatore, cercando di superare le criticità dedotte dall'Ill.mo Giudice delegato.
- ad ogni modo, a seguito degli incontri programmatici svolti presso lo studio professionale della Professionista/O.C.C., Dott.ssa Annalisa Lembo, e della integrazione della documentazione richiesta per l'istruttoria della pratica, lo scrivente procuratore inoltrava la presente proposta alla summenzionata Professionista.

All'uopo, si specifica che:

- i coniugi / non hanno avuto agevolazioni dal ricorso, nei cinque anni precedenti della presente, da altre procedure di composizioni della crisi da sovraindebitamento né al piano del consumatore di cui alla Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla suddetta legge. Naturalmente eccezion fatta per la precedente procedura di piano del consumatore instaurata dinanzi l'intestato Tribunale (R.G. V.G. n. 2761/2019) che, essendo stata rigettata per le motivazioni innanzi addotte, non ha sortito beneficio alcuno in favore degli istanti.



A tal fine, la consolidata giurisprudenza ammette che <<È compatibile con la ratio normativa, di cui all'art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012, la riproposizione di una nuova proposta di accordo di composizione della crisi allorquando la precedente sia stata dichiarata inammissibile, od improcedibile, o comunque non sia stata omologata, e quindi il sovraindebitato non abbia beneficiato di alcuna estinzione della propria esposizione debitoria. Anche in tale ipotesi è comunque necessario evitare il ricorso abusivo alla procedura di sovraindebitamento: la nuova proposta può ritenersi ammissibile nei soli limiti in cui superi le criticità alla base della mancata omologazione della precedente, caratterizzandosi per un contenuto (significativamente) differente rispetto all'altra proposta>> (ex plurimis Tribunale di La Spezia, ordinanza del 30 ottobre 2018); <<La norma che prevede che i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla legge 3/2012 non risultino ammissibili se il debitore vi abbia già fatto ricorso nei precedenti cinque anni, non esclude la riproposizione di un piano del consumatore laddove sia stato già presentato in quel lasso di tempo, ma sia stato dichiarato inammissibile. Ai fini della preclusione (stabilita dall'art 7, comma 2, lettera b), L. 3/2012) si deve avere riguardo unicamente all'effetto esdebitatorio finale che consegue all'omologazione del piano. Se tale effetto non si è prodotto, non maturerà alcuna preclusione>> (ex plurimis Tribunale di Mantova sentenza del 2 maggio 2019).

### Sulla esposizione debitoria

- Gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012 il quale stabilisce che <<al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi>>.
- in virtù dei debiti contratti dai coniugi / di seguito elencati, commisurati alle esigenze familiari ed al reddito percepito dagli stessi, è necessario procedere alla formulazione di una proposta di piano del consumatore ovvero altra procedura ritenuta idonea (es. liquidazione del patrimonio) alla fattispecie *de qua* in relazione alla natura dei debiti contratti;
- i consumatori, attualmente, sono debitori nei confronti dei seguenti creditori:

A. Contratto di mutuo con \_\_\_\_\_, a firma del Notar  
Dott. Lorenzo Cassano -Rep. nr. \_\_\_\_\_ Racc. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
dell'importo di €115.000,00 da restituirsi in rate mensili di €744,47 per nr. 300  
rate (25 anni); attualmente, il credito è in capo alla \_\_\_\_\_ ed  
ammonta a complessivi **€180.661,66**. A causa della suddetta debitoria,



- attualmente è in essere, dinanzi il Tribunale di Foggia (R.G. Es. Imm. n. \_\_\_\_\_), procedura di esecuzione immobiliare dell'immobile dei coniugi \_\_\_\_\_ istanti, la cui prima vendita all'asta è fissata per il prossimo 10.02.2022.
- B. Prestito personale con \_\_\_\_\_ di €10.000,00 da restituirsi in rate mensili di €215,80 per nr. 72 rate (6 anni); attualmente il credito è in capo alla \_\_\_\_\_ ed ammonta a complessivi **€11.562,00**.
- C. \_\_\_\_\_, per debiti riguardanti tasse automobilistiche, per un ammontare complessivo (quale sommatoria per entrambi i debitori) pari ad **€5.969,74**.
- D. \_\_\_\_\_, per debiti riguardanti il mancato pagamento delle imposte comunali per un ammontare complessivo pari ad €4.068,00 (si specifica che il \_\_\_\_\_ non ha mai precisato il debito in capo agli istanti, nonostante le reiterate richieste inoltrate dalla scrivente difesa; per tale ragione, si prenderà in considerazione il debito dichiarato dai coniugi).

#### ***Sulle principali cause dell'indebitamento.***

La causa principale che ha causato il sovraindebitamento dei coniugi è consistita, in primo luogo, nella perdita del lavoro, della sig.ra \_\_\_\_\_ 1. La stessa, difatti, sino all'anno 2014 prestava lavoro come dipendente a tempo indeterminato, con la mansione di impiegato d'archivio, presso la Ditta "\_\_\_\_\_". In data 30.06.2014, come si evince dal certificato occupazionale, la sig.ra \_\_\_\_\_ cessava la propria attività lavorativa: ciò comportava una diminuzione delle capacità reddituali familiari rispetto alla data di stipula del mutuo ipotecario.

Inoltre, anche il sig. \_\_\_\_\_, a far data dall'anno 2009, alternava periodi di lavoro dipendente, con la qualifica di operaio edile, a periodi di cassa integrazione e disoccupazione, protrattasi sino all'anno 2017 allorquando lo stesso veniva assunto a tempo pieno ed indeterminato presso la Società "\_\_\_\_\_".

Tale precarietà economica provocava le disavventure finanziarie dei coniugi in quanto, seppur l'istante trovasse lavori saltuari, non riusciva ad onorare più puntualmente il pagamento delle rate del mutuo.

L'erosa rata del mutuo, inoltre, non li ha affatto agevolati: può constatarsi difatti che il predetto mutuo prevede un'applicazione del tasso di interessi davvero molto elevato, pari al 6,05% annuo, certamente al di sopra dei tassi applicati in tale periodo storico.

A ciò si aggiunga che oltre al debito con la Banca, ne esistevano altri cui tentavano di tamponare anche a mezzo l'aiuto economico di parenti e amici.

Attualmente, con il nuovo lavoro a tempo indeterminato del sig. \_\_\_\_\_ prima presso la Società "\_\_\_\_\_", a far data dall'febbraio 2017, e, a far



data da novembre 2021 con la “ ” di la situazione economica/reddituale dei coniugi è cambiata in meglio: il sig. pur essendo l'unico destinatario nel nucleo familiare di una retribuzione mensile, riuscirebbe a saldare tutti i debiti, in un congruo tempo, previa previsione di una rimodulazione della rata mensile dell'intera esposizione debitoria, che tenga conto del fabbisogno familiare degli istanti.

***Sul merito creditizio ex art. 9, comma 3-bis, lett. e) della L. n. 3/2012.***

All'uopo si richiama l'art. 9, comma 3-bis, lett. e) della L. n. 3/2012, così come modificata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020, secondo cui, <<ai fini della concessione del finanziamento, **il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 05 dicembre 213, n. 159**>>.

A fronte delle argomentazioni rilevate nel paragrafo che precede, è evidente, che a fronte di una sopravvalutazione delle capacità economiche dei debitori, vi è stata una palese sproporzionata concessione di credito da parte dei Creditori, i quali non hanno tenuto in alcuna debita considerazione, nell'erogazione del credito in favore degli istanti, del merito creditizio dei debitori.

In particolare, si tenga in considerazione che, nell'anno 2006, allorquando veniva stipulato il contratto di mutuo ipotecario con il la creditrice prevedeva il pagamento di una rata mensile pari ad €750,00 circa, a fronte di una reddito familiare pari ad €1.800,00 circa (€1.200,00 per il sig. Perna + €600,00 per la sig.ra In buona sostanza la Banca, non ha tenuto in alcun conto la disponibilità residua in capo alla famiglia per il proprio fabbisogno che, con la nascita della figlia, nell'anno 2009, aumentava vertiginosamente. Non solo, dinanzi alle difficoltà finanziarie legate al nuovo assetto familiare e all'aumentato numero dei relativa componenti, , anche a fronte della crisi finanziaria, l'Istituto di Credito non ha nemmeno proposto una rimodulazione del debito residuo, con una rinegoziazione del credito e abbassamento del tasso di interessi, originariamente pari al 6,05% ovvero più del triplo rispetto al tasso attualmente applicato.

Non può non considerarsi, inoltre, che, nonostante l'esosa rata mensile già sostenuta per il pagamento del mutuo, l'Unicredit concedeva un ulteriore finanziamento ai coniugi, riducendo inevitabilmente quanto occorrente per il fabbisogno familiare, non tenuto in alcuna considerazione dagli Istituti di credito.



Pertanto, è evidente che il comportamento degli Istituti di finanziamento è stato del tutto scevro alla normale diligenza e correttezza.

#### ***Sulla situazione familiare degli istanti.***

- gli istanti sono coniugi, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni. Gli stessi sono genitori della minore . di anni 12 [nata il a ], studentessa della scuola primaria, ancora non autonoma ed autosufficiente.
- Gli istanti ed i figli abitano in un immobile, sito in (già piano , e , individuato catastalmente al Foglio Plla , sub. , Z.C. 1, Cat. A/2, Classe 3, Cons. vani 7, Rendita Catastale Euro 885,72), di proprietà esclusiva della sig.ra . Il suddetto immobile, acquistato con atto di compravendita del Rep. n. Racc. n. , innanzi il Notaio Dott. Lorenzo Cassano di , al prezzo di €115.0000,00, su cui grava ipoteca del è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. Imm. n. dinanzi il Tribunale di Foggia.

#### ***Sulla situazione reddituale degli istanti.***

- il sig. attualmente ha un reddito mensile netto di €2.200,00 - €2.300,00 mensili circa, dacché dipendente presso da novembre 2021 con la “Impresa edile di ” di con la qualifica di carpentiere edile, con un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, così come risulta dalle buste paga e dal contratto di lavoro allegati. Con la precedente occupazione (presso la Società ‘’) lo stesso era percettore di un reddito mensile di €1.400,00.
- la sig.ra , al contrario, è disoccupata ed in cerca di occupazione: nelle more, è casalinga e si occupa del menage familiare e della figlia.

#### ***Sulle proprietà mobiliari e immobiliari degli istanti.***

- il sig non è proprietario di beni immobili;
- la sig.ra è proprietaria al 100% dell'unico seguente **bene immobile:**
  1. Appartamento sito ir. alla via (già ), piano S1, I e II, individuato catastalmente al Foglio , Pll: ), sub. , Z.C. 1, Cat. A/2, Classe 3, Cons. vani 7, Rendita Catastale Euro 885,72);



2. Locale box interrato, di pertinenza, piano S1, individuato catastalmente al Foglio , P.lla , sub. , ZC. 1, Cat. C/6, Classe 4, Consistenza 15 mq, R.C. Euro 57,33).

Il suddetto immobile è adibito ad abitazione del nucleo familiare ed è stato acquistato con atto di compravendita del , Rep. n. , Racc. n. , innanzi il Notaio Dott. Lorenzo Cassano di San Severo, al prezzo di €115.0000,00.

Sull'immobile grava mutuo fondiario ipotecario della giusta atto di mutuo del , Rep. n. , Racc. n. , Notaio Dott. Lorenzo Cassano di San Severo, per l'importo di €115.000,00 da restituirsi in n. 300 rate mensili da €744,47, con scadenza il 30.09.2031, al tasso del 6,05% [valore ipoteca sino alla concorrenza di €230.000,00], contratto da entrambi i coniugi. Il predetto mutuo è stato contratto per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile innanzi indicato, quale prima casa degli istanti. A seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari del 20.04.2018, pubblicato in G.U., parte II, n. 52 del 05.05.2018, il suddetto credito è stato ceduto alla ed attualmente gestito da Intrum S.r.l. così come derivante da

Il valore stimato del bene immobile innanzi descritto ammonta ad €160.000,00 (valore di mercato €134.000,00), giusta Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma del Geom. Ivano Leccese, relativa al procedimento di Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Foggia, R.G. Es. Imm. n. , Giudice Dott.ssa Valentina Patti.

Difatti, l'immobile *de quo* è stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare da parte della Società a cui è stato ceduto il credito della allorché i debitori, a far data dall'anno 2013, diventavano morosi nel pagamento dei ratei del mutuo. Il Professionista delegato della procedura innanzi indicata, Avv. Ignazio D'Addeda, ha fissato il secondo tentativo di vendita senza incanto del bene pignorato per il giorno 10 febbraio 2022, al prezzo base di €125.400,00 con offerta minima di €94.000,00.

Per inciso, il valore di mercato del suddetto immobile, così come attualizzato in realazione all'andamento di mercato non supera gli €125.000,00 circa, tenuto conto del particolare periodo storico e dei prezzi al ribasso, giusta perizia immobiliare allegata nonché dei valori scaturenti dal registro OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2020.

■ Gli istanti sono altresì titolari dei seguenti **beni mobili**:

3. Autovettura , immatricolata nell'anno in Germania e nell'anno in Italia, tg. intestata alla sig.ra dell'attuale valore di mercato di circa €2.000,00.

■ I coniugi non sono proprietari di altri beni mobili, eccezion fatta per il mobilio dell'abitazione in cui gli stessi vivono, acquistato, nel periodo del matrimonio.



■ Da ultimo, si evidenzia che negli ultimi cinque anni, gli istanti non hanno compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio.

***Sulle esigenze familiari degli istanti.***

- il nucleo familiare dei debitori istanti, risulta composto da nr. 3 persone ovvero dal sig. \_\_\_\_\_ e dalla sig.ra \_\_\_\_\_ identificati in intestazione, e dalla figlia minore dei coniug. \_\_\_\_\_ di anni 12 [nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_], studentessa della scuola primaria, ancora non autonoma ed autosufficiente;
- pertanto, come dichiarato dai ricorrenti, per il sostentamento della famiglia, gli stessi sostengono spese mensili ammontanti all'importo medio di **€1.300,00** circa, così come di seguito specificato:

Voci di spesa media	Costo medio mensile
Utenze domestiche Energia elettrica	€150,00
Utenze domestiche riscaldamento	€120,00
Utenze domestiche acqua	€100,00
Spese telefonia mobile	€40,00
TARI (medio mensile)	€60,00
Spese per alimenti	€450,00
Spese scolastiche	€130,00
Vestitario	€100,00
Spese varie/extra	€200,00
<b>Totale</b>	<b>€1.350,00 circa</b>

Il fabbisogno indicato dai debitori ed innanzi esposto è oltremodo verosimile atteso che è pressoché corrispondente a quello scaturente dal calcolo enunciato dalla legge per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (cit. << *in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*) ovvero €1.698,43, così come di seguito indicato:

- Assegno sociale 2021: €460,28
- Assegno sociale 2021 aumentato della metà: €690,42 (€460,28 + €230,14)



- “Parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare (nr. 5) della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”: **2,04**
  - $€690,42 \times 2,46 = \underline{\underline{€1.408,45}}$
- In relazione alla situazione patrimoniale ed ai fabbisogni familiari, pertanto, i coniugi / non possono sostenere le rate mensili dei debiti contratti originariamente concordati;
- quindi, i debitori hanno inteso ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dagli articoli 7 e seguenti della suddetta Legge n. 3/2012, così come modificata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020, con l’ausilio della Professionista svolgente i compiti e le funzioni di O.C.C., Dott.ssa Annalisa Lembo, nominata con provvedimento del 13.11.2021 -R.G. n. 3230/2021 V.G.- dal Presidente della Terza Sezione Civile, Dott.ssa Modarelli;
- i debitori, a mezzo del proprio difensore, hanno predisposto con l’ausilio della Professionista/O.C.C. nominata, la seguente proposta, qui di seguito riassunta, e attestata dal suddetta Professionista, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta.

#### ***Sulle garanzie da fornire ai creditori.***

- a fronte delle esigenze familiari e delle entrate economiche mensili, i debitori intendono soddisfare i propri debiti a mezzo il versamento mensile della somma complessiva pari ad **€800,00** circa, derivata dall’attuale stipendio mensile del sig. commisurato al proprio fabbisogno familiare mensile;
- in tal guisa, i debitori avrebbero a disposizione circa €1.400,00/€1.500,00 mensili costanti da utilizzare per il proprio fabbisogno familiare mensile;
- ad ulteriore garanzia dell’esatto e puntuale adempimento, i sigg.ri in caso di difficoltà, metteranno a disposizione il proprio TFR maturato e maturando, attualmente ancora inesigibile atteso che l’istante è in costanza di rapporto lavorativo.

#### ***Sulla diligenza e sulla incapacità dei debitori di adempiere alle proprie obbligazioni.***

- Appare escluso che i consumatori abbiano determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così come stabilito dall’art. 7, comma 2, lett. d-ter) della L. n. 3/2012, così come modificata ed integrata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020.



Piuttosto si evince che i finanziamenti contratti si sono resi necessari non per velleità personali ma per strette esigenze familiari.

Di contro, non può non notarsi una eccessiva e dolosa concessione del credito da parte degli istituti di credito i quali non hanno tenuto in alcuna considerazione lo stato di bisogno dei debitori e del proprio merito creditizio;

- Si rileva, all'attualità, l'**incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte**, anche a fronte delle richieste di pagamento dei Creditori.

Sebbene la situazione reddituale dei sigg.ri .....a dignitosa (soprattutto a fronte del nuovo rapporto lavorativo), gli stessi, a causa delle ragioni innanzi esposte, si ritrovano a non poter soddisfare più le ragioni dei creditori, essendo entrati in un circolo vizioso da cui vorrebbero porre un fermo a mezzo l'utilizzo della presente procedura di sovraindebitamento. Difatti, i debitori, non vogliono sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni ma si trovano nell'incapacità di poterle soddisfare con le loro sole forze; è opportuno, pertanto, porre ordine alle suddette morosità, cercando di soddisfare le ragioni dei creditori con esigui sacrifici a carico di questi ultimi.

- Si evidenzia, da ultimo, la **diligenza** dei debitori i quali, con le loro sole forze, non solo sostengono il loro nucleo familiare ma vogliono porre in essere ogni valida soluzione che li consenta di saldare i propri debiti.

È evidente tuttavia che, da soli e con le proprie capacità reddituali, non possono far fronte ad ulteriori pagamenti, così come richiesti dai creditori.

#### ***Sulla documentazione prodotta.***

- Dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte nonché in sede di incontri con la Professionista / O.C.C., Dott.ssa Annalisa Lembo, i debitori si mostravano pienamente disponibili al saldo di tutti i debiti contratti secondo le proprie capacità economiche;

- in particolare, in allegato alla presente, si produce la seguente documentazione:

- 1) docc. di riconoscimento degli istanti;
- 2) dichiarazione di stato di famiglia;
- 3) Dichiarazioni dei redditi del sig.
- 4) Nuovo contratto di lavoro del sig.
- 5) Ultime buste paga del sig. Perna;
- 6) Certificato occupazionale del sig.
- 7) Certificato occupazionale della sig.ra
- 8) visura catastale per soggetto;
- 9) interrogazione PRA nominativa dei coniugi;



- 10) accesso dati Centrale Rischi della Banca D'Italia del sig. .
- 11) estratto ruolo Agenzia delle Entrate - Riscossione del sig. .
- 12) estratto ruolo Agenzia delle Entrate - Riscossione della sig.ra
- 13) estratto ruolo Ufficio Tributi del Comune di
- 14) contratto di mutuo + finanziamento
- 15) atti della procedura esecutiva immobiliare;
- 16) estratto di conto corrente 2020-2021;
- 17) istanza ex art. 15, comma 9, L. n. 3/2012 di nomina/conferma Professionista/OCC, provvedimento di nomina del 13.11.2021 -R.G. n. 3230/2021 V.G.;

A fronte di quanto sopra esposto i debitori, in relazione alle proprie capacità economiche/patrimoniali mensili, ammontanti a complessivi €2.200,00 / €2.300,00 mensili, relativo allo stipendio percepito dal sig. , nonché in riferimento al proprio fabbisogno familiare, quantificato in €1.300,00 circa, potranno sostenere rate mensili complessive ammontanti ad **€800,00** circa.

Alla luce di tanto, i ricorrenti, a mezzo del sottoscritto difensore,

### **PRESENTANO**

la seguente proposta di ristrutturazione dei propri debiti ex Legge n. 3/2012 e ss.mm.ii.

#### **PIANO DEL CONSUMATORE per la composizione di crisi da sovraindebitamento (ex art. 8 e ss. Legge n. 3/2012).**

1. Fermo restando le suesposte considerazioni circa la capacità reddituale degli istanti, la propria meritevolezza e diligenza, l'assenza di atti in frode ai creditori nonché la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, in uno alla necessità degli stessi di mantenere un tenore di vita dignitoso ed al proprio fabbisogno familiare e dell'esigenza di rientrare dai propri debiti in un tempo ragionevole, i coniugi chiedono e propongono istanza di accesso alla procedura del piano del consumatore alle condizioni di seguito riportate.
2. Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice Voglia concedere l'anno di moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili.
3. Nel pagamento dei debiti, si terrà conto delle classi a cui appartengono i singoli crediti ed agli importi scaturenti verrà applicato un tasso di interesse ai valori legali.
4. Sarà comunque necessario procedere alla esdebitazione dei crediti (ex art. 14 *terdecies* L. n. 3/2012), chirografari e privilegiati, al fine di rientrare nelle capacità reddituali dei



coniugi istanti in relazione ad un tempo, per la soddisfazione delle ragioni creditorie, ragionevole.

5. E' altresì conveniente e ragionevole, prevedere il pagamento dei crediti scaglionati temporalmente tra gli stessi.

6. In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il seguente

#### PIANO DI RIENTRO

dai debiti contratti.

(A) I debitori provvederanno al **rimborso del 70%** del debito residuo del mutuo ipotecario contratto con la \_\_\_\_\_ titolare dell'ipoteca sull'immobile, oggi \_\_\_\_\_ di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 236/2014 R.G. V.G.. L'importo residuo è pari a complessivi **€180.661,46** (di cui €94.000,00 di capitale residuo in scadenza; €56.000,00 di interessi sul capitale; €8.843,00 per rimborso capitale + interessi dell'anno di sospensione, oltre interessi di mora e compensi professionali) verrà rimodulato negli interessi ed il debito complessivo residuo verrà esdebitato nella misura del 30%. La esdebitazione applicata è giustificata dalla circostanza di far rientrare i debitori dal proprio debito in un tempo congruo, in prossimità della conclusione del piano di ammortamento del mutuo originario, e secondo le capacità reddituali dei debitori, in stretta correlazione al fabbisogno familiare. L'importo così come scaturente dalla falcidia (così come si dirà, comunque più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria) verrà maggiorato del tasso di interesse dell'1,5%. Il piano, così come di seguito indicato, avrà termine nel 2037:

- Debito originale: €115.000,00 (capitale);
- Interessi originari: 6,05% (€108.339,63)
- Debito complessivo originale: €223.340,00 (capitale + interessi)
- Debito residuo: **€180.661,46** (di cui €94.000,00 di capitale residuo in scadenza; €52.000,00 di interessi sul capitale; €8.843,00 per rimborso capitale + interessi dell'anno di sospensione oltre interessi di mora e compensi professionali)
- Rata originale: €744,47
- Data di estinzione originale: settembre 2031 [a seguito di richiesta dell'anno sospensione, l'estinzione originaria è stata posticipata all'anno 2032]
- Debito a seguito di esdebitazione (- 30%): **€126.463,03**
- Interessi 1,5%: €7.530,46



- Nuova rata a seguito di omologa del piano del consumatore: €639,56 x nr. 36 rate; €719,45 x nr. 24 rate; €780,85 x 120 rate.
- Totale rate: nr. 180 rate mensili (nr. 15 anni)
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2037.

(B) I debitori provvederanno al **rimborso del 40%** del debito residuo del prestito personale contratto con la **(Chirografario)**. L'importo residuo è pari a complessivi €11.562,00 verrà rimodulato negli interessi ed il capitale verrà esdebitato nella misura del 60%. Tale scelta, come si dirà, è scaturita dalla circostanza di far rientrare i debitori da tale debito in un tempo congruo e ragionevole. All'importo, come scaturito a seguito di esdebitazione, verrà applicato un tasso di interesse del 1% annuo, da restituirsi nelle seguenti modalità:

- Debito originale: €10.000,00 (capitale);
- Interessi originari: 15% (€5.540,00)
- Debito complessivo: €15.537,60 (capitale + interessi)
- Debito residuo: €11.562,00
- Rata originale: €215,80
- Debito a seguito di esdebitazione capitale (- 60%): €4.624,80
- Interessi 2%: €118,51
- Nuova rata a seguito di omologa del piano del consumatore: €79,06 x nr. 60 rate.
- Totale rate: nr. 60 rate mensili (n. 5 anni)
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2027.

(C) I debitori provvederanno al **rimborso del 50%** del credito vantato dall **(Privilegiato mobiliare)**. Il debito residuo, pari a complessivi €5.969,74 (quale sommatoria del debito di entrambi i coniugi) verrà esdebitato nella misura del 50%. Tale scelta, come si dirà, è scaturita dalla circostanza di far rientrare i debitori da tale debito in un tempo congruo e ragionevole. All'importo, come scaturito a seguito di esdebitazione, verrà applicato un tasso di interesse del 1% annuo, da restituirsi nelle seguenti modalità:

- Debito residuo complessivo: €5.969,74;
- Rata originale: -
- Data di estinzione originale: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 50%): €2.984,87



- Interessi 1%: €46,24
- Nuova rata a seguito di omologa del piano del consumatore: €84,20 x n. 36 mesi;
- Totale rate: nr. 36 rate mensili (n. 3 anni)

(D) I debitori provvederanno al **rimborso del 50%** del credito vantato dall

(Privilegiato mobiliare). Si specifica che il

Comune di \_\_\_\_\_ non ha mai precisato il debito in capo agli istanti, nonostante le reiterate richieste inoltrate dalla scrivente difesa; per tale ragione, si prenderà in considerazione il debito dichiarato dai coniugi. L'importo residuo pari a complessivi **€4.068,00** verrà esdebitato nella misura del 50% ed al quale verrà applicato un tasso di interesse dell'1,00% annuo, da restituirsi nelle seguenti modalità:

- Debito originario residuo: €4.068,00
- Rata attuale: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 50%): **€2.034,00**
- Interessi 1%: €52,12
- Nuova rata a seguito di omologa del piano del consumatore: €34,77 x n. 60 rate
- Totale rate: nr. 60 rate mensili (n. 5 anni)

Occorre, inoltre, tenere in considerazione le somme dovute alla Professionista delegata a svolgere i compiti e le funzioni di O.C.C., da scomputarsi in via di prededuzione e da corrispondere nel corso del primo anno del piano di rientro, nonché i compensi per i Professionisti che hanno assistito i debitori nel corso della presente procedura.

E così, riassumendo:



PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO  
Crediti Preeducibili (anno di moratoria)

	Creditore	Classe	Debito residuo	Esdebitazione %	Nuovo debito	Nuova rata	Durata
1	O.C.C. / Lembo	Predeuzione	€5.300,00	-	€4.800,00 <sup>1</sup>	€400,00	nr. 12 mesi <sup>2</sup>
2	Altri Profess.	Predeuzione	€4.800,00	-	€4.800,00	€400,00	nr. 12 mesi <sup>3</sup>
Totale 1 + 2)			€10.100,00	-	€9.600,00	-	nr. 1 anno

PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO RESIDUO

	Creditore	Classe	Debito residuo	Esdebitazione %	Tasso	Nuovo debito <sup>4</sup>	Nuova rata	Durata
A.	(Mutuo)	Privileg. Immob.	€180.661,46	-30% = -€50.198,43	1,50% = €7.530,46	€133.993,49	€639,56 €719,45 €780,85	nr. 36 mesi <sup>5</sup> nr. 24 mesi <sup>6</sup> nr. 120 mesi <sup>7</sup>
B.		Chirogr.	€11.562,00	-60% = -€6.924,80	1% = €118,51	€4.743,31	€79,06	nr. 60 mesi <sup>8</sup>
C.		Privil. Mobil.	€5.969,74	-50% = -€2.984,87	1% = €46,24	€3.031,11	€84,20	nr. 36 mesi <sup>9</sup>
D.		Privil. Mobil.	€4.068,00	-50% = €2.034,00	1% = €52,12	€2.085,12	€34,77	nr. 60 mesi <sup>10</sup>
Totale A+B+C+D			€202.261,20	- €62.142,10		€143.853,03	-	15 anni
Totale 1+2+A,D)			€212.361,20	-	-	€153.453,03	-	16 anni (comprensivo di moratoria)

<sup>1</sup> A cui vanno aggiunti €500,00 versati in acconto alla presentazione del piano in Tribunale.

<sup>2</sup>1. Dalla 1° alla 12° rata, in via di predeuzione: €400,00 x n. 12 rate = €4.800,00 (OCC)

<sup>3</sup>2. Dalla 1° alla 12° rata, in via di predeuzione: €400,00 x n. 12 rate = € 4.800 (Altri Profess.)

<sup>4</sup> Comprensivo degli interessi applicati.

<sup>5</sup>A.1. Dalla 1° alla 36° rata dopo i crediti predeucibili: €639,56 x 36 rate = €23.024,16

<sup>6</sup>A.2. Dalla 37° alla 60° rata dopo i crediti predeucibili: €719,45 x 24 rate = €17.266,80

<sup>7</sup>A.3. Dalla 61° alla 180° rata dopo i crediti predeucibili: €780,85 x 120 rate = €93.702,00

<sup>8</sup>B. Dalla 1° alla 60° rata dopo i crediti predeucibili: €79,06 x 60 rate = €4.743,60,00 (

<sup>9</sup>C. Dalla 1° alla 36° rata dopo i crediti predeucibili: €84,20 x 36 rate = €3.031,20 (

<sup>10</sup>D. Dalla 1° alla 60° rata dopo i crediti predeucibili: €34,77 x 60 rate = €2.086,20 (



**CRONOPROGRAMMA**

		Durata: nr. 15 anni + 1 anno di moratoria per il pagamento dei crediti in prededuzione															Tot. importo restituito							
Creditori																								
nr. rate	1	2	...	6	7	...	11	12	1	2	3	...	24	...	36	37	..	60	61	120	121	...	179	180
1	OCC																							€4.800,00
2	Altri Profess.																							€4.800,00
A																								€133.992,96
B																								€4.743,60
C																								€5.062,80
D																								€2.086,20
<b>Totale rate €</b>	€800,00																							
<b>Nr. rate parziali</b>	anno di moratoria - prededuzione																							
	36 rate															24 rate	120 rate							
	€837,59															€719,45	€780,85							
	€639,56															€79,06								
	€84,20																							
	€34,77																							

Firmato Da: SANTORO MATTEO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 3cd25731a12d669d9e8954b49091714

## 6. Sulla del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

E' da escludere la convenienza della liquidazione del patrimonio rispetto al piano del consumatore in quanto l'unico bene di proprietà dei coniugi / è costituito dall'appartamento (oggetto di mutuo ipotecario e di procedura esecutiva immobiliare dinanzi il Tribunale di R.G. Es. Imm. n. ) adibito ad abitazione familiare degli stessi. La eventuale vendita volontaria dell'appartamento di proprietà, comporterebbe una realizzazione monetaria inferiore rispetto a quanto stabilito nel piano del consumatore innanzi indicato, anche in considerazione della circostanza che la somma ricavata sarebbe destinata alla parziale estinzione del solo mutuo ipotecario.

Il valore di mercato dell'immobile, stimato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare ammonta a circa €167.200,00. Tuttavia, vè da notare che la suddetta stima è stata effettuata nell'anno 2015 e riporta un valore del tutto irrealistico atteso che non tiene conto della crisi del mercato immobiliare, che perdura da oltre un decennio, e che non è affatto superata. Basti considerare che l'immobile è stato acquistato dagli odierni debitori al prezzo di €115.000,00 nell'anno 2006 e, indi, nel tempo pre-crisi. Alla luce di tanto, il reale valore di mercato dell'immobile innanzi detto non supera gli €115.000,00. Ad ogni buon conto, pur dando per buono il valore dell'immobile così come stimato nell'ambito della procedura esecutiva, di fatto, con il presente piano si propone ai creditori il pagamento, seppur rateizzato, di importi superiori rispetto a quelli che realizzerebbero con la vendita volontaria (o coatta) del bene immobile.

Difatti, anche l'eventuale liquidazione del bene non appare conveniente per le ragioni innanzi addotte; inoltre, ciò porterebbe, verosimilmente, all'aggiudicazione dell'immobile nel 2024/2025 e all'approvazione del piano di riparto molto probabilmente verso l'inizio dell'anno successivo, come può facilmente evincersi all'esperienza delle vendite forzose nel territorio della Provincia di Foggia ove i beni immobili non vengono aggiudicati, ottimisticamente, prima della terza/quarta vendita all'asta, con i consequenziali ribassi previsti dalla Legge.

Basti considerare che nell'ambito del secondo tentativo di vendita all'asta dell'immobile (vendita fissata per il giorno 10.02.2022) partendo dal prezzo di mercato dell'immobile, pari ad €167.200,00, l'offerta minima per l'aggiudicazione del bene è prevista ad €94.000,00 a fronte del prezzo di base d'asta di €125.400,00.

Solo per inciso, se l'immobile fosse aggiudicato al terzo tentativo di vendita, si realizzerebbe la somma di €70.500,00 circa, a fronte di un prezzo base d'asta di €94.000,00. Occorre, inoltre considerare che con tale somma si soddisferebbero esclusivamente le ragioni creditizie della creditrice ipotecaria.

Di contro, con il presente piano, la creditrice privilegiata realizzerebbe un ricavato superiore (€134.000,00 circa compreso di nuovi interessi al tasso legale) rispetto a



quanto eventualmente ricavato già dal secondo tentativo di vendita forzosa (€94.000,00).

V'è inoltre da considerare che con l'offerta proposta nel piano l'istituto di credito privilegiato vedrebbe soddisfatto interamente il capitale residuo (€94.000,00) dell'originario mutuo e, di fatto, non solo non perderebbe nulla dalle proprie pretese ma ci guadagnerebbe €40.000,00.

Non di meno, a fronte dell'esiguo sacrificio richiesto alla creditrice, quest'ultima vedrebbe soddisfatte le proprie ragioni in un tempo (anno 2037) poco superiore (5 anni) rispetto al piano di ammortamento del mutuo originario (anno 2032): si condideri, tuttavia, che è davvero impossibile per i debitori rientrare in un tempo inferiore dal debito residuo atteso che la rata che ne scaturirebbe, a parità di importo offerto alla creditrice, ammonterebbe ad €1.150,00 circa per n. 10 anni (a fronte di un reddito mensile di €2.200,00). V'è, pertanto, da considerare lo sforzo ed il sacrificio degli istanti nel mettere a disposizione una rata mensile di €800,00, comunque superiore rispetto alla rata mensile del mutuo originario (€745,00 circa).

A fronte delle suddette argomentazioni, ne discende che **dalla effettiva liquidazione dell'unico bene immobile dei coniugi, con un ragionamento prognostico ed esperienziale, non si ricaverebbe un valore maggiore rispetto a quello offerto e falciato a tutta la massa creditoria.**

Difatti, la suddetta proposta, **pur contemplando la decurtazione minima del credito privilegiato e di quelli chirografari, è in grado di assicurarne il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dell'eventuale liquidazione dei beni sui quali insiste tale privilegio.**

Da ultimo, non deve perdersi di vista la *ratio* della disciplina legislativa che tenta di tutelare il debitore meritevole da una crisi in cui, incolpevolmente, è rientrato. Nel caso di specie, liquidando e/o vendendo forzosamente l'unico bene immobile degli istanti, adibito ad abitazione coniugale, quand'anche sconvenientemente per i creditori, farebbe ricadere gli stessi in una inevitabile crisi ancora più profonda.

6. Gli effetti del presente piano del consumatore, il quale vedrebbe concludersi in un tempo ragionevole di **15 anni** (per la creditrice ipotecaria), ovvero n. 5 anni in più rispetto alla durata prevista originariamente nel piano di ammortamento del mutuo ipotecario, e di **5 anni massimi** (per gli altri creditori), sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa omologazione giudiziale.

7. Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetti di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.



8. La presente proposta sarà presentata, non oltre tre giorni dalla data del deposito presso il Tribunale competente, a cura del Professionista nominato svolgente i ruoli, i compiti e le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai creditori, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Tanto premesso, i debitori proponenti, come sopra rappresentati e difesi,

**CHIEDONO**

alla S.V. Ill.ma del Tribunale di Foggia, affinché, visto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12 bis, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori.

Chiedono, altresì, nelle more della fissazione dell'udienza per la omologazione, **la sospensione della procedura esecutiva immobiliare** dinanzi il Tribunale di R.G. Es. Imm. n. .

Chiedono, da ultimo, la concessione dell'**anno di moratoria** al fine di poter soddisfare le ragioni dei creditori in via di prededuzione, come il credito dell'O.C.C., Dott.ssa Lembo, e dei Professionisti che hanno assistito il debitore nella presente procedura.

Nell'ambito di ristrutturazione del proprio debito, l'istante debitore **chiede la formula della transazione novativa**, a saldo e stralcio di quanto dovuto e con **liberazione degli altri eventuali coobbligati**.

Chiedono, inoltre, sin da ora che l'Ill.mo Giudice conceda un termine, qualora ritenuto necessario, per apportare integrazioni / modifiche alla proposta e produrre nuovi documenti.

*Salvis juribus*

Manfredonia,

Avv. Matteo Santoro



STUDIO LEGALE  
AVV. MATTEO SANTORO

- Civile, Lavoro, Famiglia, Recupero crediti, Esecuzioni -

---

~ 4 ~

---

via Tribuna n. 200 - 71043 Manfredonia  
Tel e Fax: 0884660397- Cell.: 3473162118  
e-mail certificata: santoro.matteo@avvocatifoggia.legalmail.it - e-mail: avv.matteosantoro@gmail.com

